

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 186}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, CARUSO IGNAZIO, MEZZOGIORNO, PEZZATI, MEUCCI, VECCHIARELLI, PONTELLO, CAVALIERE, ALIVERTI, BOFFARDI INES, DAL MASO, ZOPPI, CASTELLUCCI, GRASSI BERTAZZI, ORIONE, MARABINI, MAGGIONI, LO BELLO, DEL DUCA, ORSINI GIANFRANCO, PAVONE, GARGANO, PRESUTTI, LAFORGIA

Presentata il 28 luglio 1976

**Risanamento industriale,
disciplina della mobilità della mano d'opera**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge tende a risolvere il problema del risanamento industriale attraverso la facilitazione della mobilità dei lavoratori, conseguita con la dilatazione delle possibilità di riassorbimento da parte di categorie industriali in sviluppo e di quelle artigianali ed agricole, nonché con la maggior possibilità di conservazione dei posti di lavoro presso le industrie in crisi.

L'istituzione di un fondo di gestione per la « Categoria speciale » è destinata a contribuire alla maggior produttività, mediante norme di legge chiare ed unitarie, che tendono ad eliminare le varie conflittualità.

Uno sforzo comune che per alcuni anni consenta un minor carico nei costi di produzione delle aziende più provate, porterebbe ad un maggior impiego di mano d'opera anche nelle attività cosiddette povere, con aumento della disponibilità dei

beni a prezzi competitivi, anche agli effetti dell'esportazione e di un miglioramento della nostra bilancia commerciale.

Nello spirito della presente proposta di legge, ad ogni contributo deve corrispondere un adeguato aumento di produzione di ricchezza e la crisi attuale verrebbe automaticamente riassorbita nella accelerata riconversione delle industrie più efficienti.

Considerate le proposte avanzate da varie parti per provvedimenti oltremodo onerosi, limitati a casi isolati, considerato che la inamovibilità del personale nelle aziende comporta sovente il disinteresse al lavoro da parte del prestatore d'opera e favorisce la tendenza all'assenteismo, gravando sui costi di produzione, si è ritenuto che con un contributo statale, relativamente limitato, ma applicato in forma unitaria a tutto il settore industriale, si possa stimolare l'iniziativa ai fini della ripresa, miti-

gando il disagio delle aziende in crisi e favorendo la costituzione di nuovi posti di lavoro.

In ordine alle singole norme si osserva quanto segue:

Articolo 1. — Prevede l'istituzione transitoria di una « categoria speciale » alla quale appartengono tutti i lavoratori che fruiscono della Cassa integrazione da oltre tre mesi ed inoltre tutti i disoccupati già licenziati che non fruiscono più di Cassa integrazione.

In sostanza alla « Categoria speciale » appartengono tutti i lavoratori che abbiano già esplicato attività lavorativa dipendente e siano stati licenziati o siano collocati in Cassa integrazione.

Lo scopo della costituzione di questa categoria è quello di facilitare la riassunzione dei lavoratori che vi appartengono per ridurre la disoccupazione.

Articolo 2. — Prevede il collocamento dei lavoratori appartenenti alla « Categoria speciale » conservando loro il precedente livello retributivo e mansioni equivalenti a quelle già svolte in precedenza.

Articolo 3. — Per stimolare le aziende allo sviluppo di nuovi investimenti e consentire maggior competitività delle iniziative imprenditoriali, la nuova norma pone a carico dello Stato il 20 per cento delle paghe e contributi spettanti agli appartenenti alla « Categoria speciale ».

Articolo 4. — Le aziende di ogni tipo nel periodo in cui fruiscono di dipendenti inquadrati nella « Categoria speciale » non possono licenziare, salvo il decadimento del contributo statale per i lavoratori della « Categoria speciale » rimasti in forza che passeranno a totale carico del datore di lavoro.

Articolo 5. — Limita la durata delle agevolazioni previste per la « Categoria speciale », poiché le disposizioni della presente legge hanno carattere transitorio, per consentire il risanamento e la riconversione industriale.

Articolo 6. — Prevede che entro il periodo massimo di tre anni le aziende riprendano a loro carico l'intero onere retributivo e contributivo della mano d'opera dipendente.

Articolo 7. — Stabilisce una prelazione per l'assunzione dei lavoratori appartenenti alla « Categoria speciale », in favore delle aziende tradizionalmente gravate da incidenze di mano d'opera.

Prevede inoltre il mantenimento o il riassorbimento del normale carico di mano d'opera per poter fruire delle assunzioni agevolate.

Articolo 8. — Amplia l'applicazione normale prevista dai precedenti articoli della presente legge alle aziende in crisi, consentendo al Ministro del lavoro di valutare (particolarmente in relazione alle difficoltà di collocamento di mano d'opera nella loro zona di ubicazione) la possibilità di estendere i benefici entro i limiti precedentemente contemplati, a tutti o parte dei lavoratori dipendenti e nella misura e per la durata ritenute necessarie per il risanamento della gestione.

Articolo 9. — Affida alla Cassa integrazione guadagni la gestione dei fondi necessari, demandando al regolamento di attuazione della presente legge le modalità per la contabilità aziendale relativa agli sgravi previsti.

Il finanziamento della gestione previsto in 1.000 miliardi di lire consente la riassunzione di oltre un milione di lavoratori alle condizioni previste dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Viene istituita una « Categoria speciale » comprendente tutti i lavoratori in cassa integrazione da oltre tre mesi ed i disoccupati già licenziati che non fruiscono più di cassa integrazione.

ART. 2.

I lavoratori appartenenti alla categoria speciale possono essere collocati presso altre aziende purché sia loro mantenuto lo stesso livello retributivo e mansioni equivalenti.

ART. 3.

La retribuzione di questi lavoratori viene posta per l'80 per cento a carico del datore di lavoro ed il 20 per cento a carico dello Stato.

I contributi saranno ripartiti nella stessa percentuale a carico delle due parti.

ART. 4.

Il datore di lavoro nel periodo in cui fruisce di dipendenti inquadrati nella « Categoria speciale » non potrà procedere a licenziamenti se non per giusta causa o giustificato motivo (per ogni tipo di azienda).

ART. 5.

La categoria speciale è prevista per una durata massima di anni tre decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Alla scadenza dei tre anni, come previsto dall'articolo 5 il personale assunto ai sensi della presente legge dovrà essere retribuito a totale carico dell'azienda.

ART. 7.

Possono assumere dipendenti della « Categoria speciale » con prelazione, le aziende artigianali, manifatturiere, agricole e tutte

le aziende che occupano in prevalenza mano d'opera femminile.

Le aziende sono ammesse ad assumere dipendenti della « Categoria speciale », solo nel caso in cui abbiano mantenuto il carico dei dipendenti in forza sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, oppure provvedano preventivamente a reintegrare e mantenere tale carico per tutto il tempo in cui beneficiano della presente legge.

ART. 8.

Le agevolazioni di cui all'articolo 3 possono, nel periodo di validità della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, essere estese alle aziende che vengano a trovarsi in una situazione di difficoltà economica.

La valutazione di ammissibilità parziale o totale ai benefici previsti dalla presente legge è demandata al Ministro del lavoro.

ART. 9.

Il fondo di gestione per la « Categoria speciale » viene gestito dalla Cassa integrazione guadagni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la contabilità e la gestione del predetto fondo.

ART. 10.

La dotazione iniziale del fondo di cui al precedente articolo 9 è stabilita, per l'esercizio finanziario 1976, in lire 1.000 miliardi e per gli esercizi successivi con la legge di bilancio.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si farà fronte mediante emissione di Buoni novennali del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato alla emissione dei predetti buoni.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.